



**COMUNE DI CASTEL DEL RIO**  
**Provincia di Bologna**

## **REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI**

Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,  
convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2013  
dichiarato immediatamente eseguibile**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL CONTROLLO**

1. Il presente regolamento sui controlli interni è disciplinato dagli articoli 147, 147 bis e 147 quinquies, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e s.m. e int.
2. Il presente regolamento ha ad oggetto:
  - a. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
  - b. La valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
  - c. La costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
  - d. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa.

## **Articolo 2**

### **SOGGETTI DEL CONTROLLO**

1. Sono soggetti dei controlli interni:
  - a. Il Segretario comunale che si avvale dei Responsabili di settore;
  - b. Il Responsabile del Servizio Finanziario;
  - c. I Responsabili di Settore;
  - d. Il Revisore dei Conti.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente Regolamento, dallo Statuto dell'Ente, dal Regolamento di contabilità vigente, dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.

## **Articolo 3**

### **TIPOLOGIE DEI CONTROLLI**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:
  - a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  - b) Controllo sull'andamento della gestione;
  - c) Controllo sugli equilibri finanziari.

## **Articolo 4**

### **CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

1. Nella fase preventiva di formazione degli atti :
  - a. Ogni Responsabile di Settore rilascia sulle proposte di delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, un parere che attesti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nelle forme di cui all'art.49 del D.lgs.267/2000 e, su tutti gli atti monocratici, nelle forme di cui all'art.147 bis comma 1° del D.Lgs.267/2000.
  - b. Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, un parere che attesti la regolarità contabile, e con l'apposizione del visto attesta la copertura finanziaria di cui all'art.153, comma 5 del D.Lgs.267/2000.
2. I due pareri di cui al comma precedente sono riportati nel contesto degli atti.

## **Articolo 5**

### **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore e Servizio, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti.

2. Il controllo è effettuato dal Segretario Comunale, coadiuvato dai Responsabili di Settore, e verte sulla competenza dell'organo, del soggetto che emana l'atto, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.

3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale ed è pari ad almeno il 10% del complesso degli atti di cui al presente articolo, adottati nel periodo precedente e con una periodicità almeno semestrale.

4. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale, con apposito referto ai Responsabili di Settore anche individualmente, unitamente alle direttive alle quali conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, al Revisore dei Conti, al Consiglio Comunale tramite il Sindaco e al Nucleo di Valutazione affinché ne tenga conto nella valutazione dei dirigenti, sulla base della metodologia utilizzata dall'ente.

## **Articolo 6 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, con il coinvolgimento attivo del Sindaco, della Giunta, del Consiglio, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Settore secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal Regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione.

4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario al Sindaco, all'Assessore al Bilancio e al Segretario Comunale accompagnando la segnalazione da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.

## **Articolo 7 CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

1. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione è posto sotto la direzione del Segretario Comunale, che si avvale della collaborazione dei Responsabili di Settore.

3. L'attività di controllo è svolta secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità e comunque presuppone l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e le quantità e qualità dei servizi offerti.

## **Articolo 8 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio telematico per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore contestualmente alla delibera che lo approva.